



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 14565 / 36.11.2016 del 07 LUG. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento regionale delle Attività produttive
Area 2 – Servizi generali
Palermo
(Rif. nota 10/03/2016 n. 12975)

Oggetto: Applicazione art. 6 della l.r. 23/91 – Fondo di cui alla l.r. 6 giugno 1975, n. 42 – Personale RESAIS.

1. Con la nota in riferimento si evidenzia che l'art. 119 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, affida alla RESAIS S.p.a. la gestione del personale degli enti economici regionali in liquidazione, a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a) della l.r. 6 giugno 1975, n. 42.

Si rileva, poi, che ai sensi dell'art. 6 della stessa l.r. n. 42/1975 nei confronti di detto personale che *“abbia compiuto il 50° anno di età, l'ente procede alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo allo stesso, e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, un'indennità mensile pari all'80% della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto...”*.

Inoltre il successivo comma 4 del medesimo articolo 6 della l.r. 42/75 specifica *“che la predetta indennità è rivalutata sulla base degli indici di contingenza riferiti alla misura dell'indennità stessa ovvero a meccanismi di adeguamento salariale che venissero stabiliti in sede nazionale in sostituzione di quelli vigenti”*.

Si fa osservare, poi, che l'art. 6 della successiva legge regionale 15 maggio 1991, n. 23, ha stabilito che l'indennità prevista dalla l.r. n. 42/75 *“è aumentata in misura percentuale pari*

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long tail.

all'incremento dell'indice ISTAT, relativo all'aumento del costo della vita verificatosi nell'anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente dal 1° gennaio di ogni anno per un massimo di tre anni".

Si sottolinea, quindi, che:

- a) A seguito dell'accordo sindacale 8 marzo 2000, a tutto il personale RESAIS si è applicata la disposizione del predetto art. 6 della l.r. n. 23/91 (punto 6 dell'accordo) e la clausola relativa all'indennità di prepensionamento è stata inserita nei verbali conciliativi sottoscritti successivamente innanzi ai competenti Uffici provinciali del lavoro.
- b) L'art. 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha poi ancorato l'adeguamento ISTAT dei trattamenti economici dei dipendenti a quelli spettanti nel 2010, disponendo il blocco dei rinnovi contrattuali nel periodo 2011/2015 pur riconoscendo l'indennità di vacanza contrattuale.
- c) Nel 2013, con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata confermato il blocco contrattuale ma è stata anche congelata l'indennità di vacanza contrattuale e, di conseguenza, a far data dall'01/01/2013 l'ente RESAIS non ha più erogato tale indennità.

Ciò premesso, poiché la sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2015, n. 70 *"ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione degli stipendi riferito agli indici ISTAT"*, si chiede *"se la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 sia applicabile alla fattispecie rappresentata"*, e cioè se sia dovuto da parte del Dipartimento richiedente *"il riconoscimento degli emolumenti ex art. 6 della l.r. 23/91 al personale in parola"*.

2. La Corte costituzionale con la sentenza 10 marzo 2015, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità, e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella parte in cui prevede che *"in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"*.

Si è quindi dichiarata l'illegittimità della prima parte dell'articolo 24, comma 25¹, del decreto legge n. 201/2011, mentre resta invece in vigore la seconda parte del comma 25, abrogativo della disposizione approvata nel 2011 (articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 98/2011) che già disponeva una decurtazione della rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS.

L'art. 136 della Costituzione dispone che *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”*.

Nelle precisazioni del 7 maggio 2015, riferite proprio alla sentenza n. 70/2015, il Giudice delle leggi, nel ribadire il contenuto dell'art. 136 Cost., ha aggiunto che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza gli *“interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali”*.

Con il decreto legge n. 65/2015 all'articolo 1 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della sentenza della Consulta che, secondo le intenzioni del Governo, deve assicurare un adeguato trattamento pensionistico nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Il decreto dispone il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS con modalità differenziate negli anni.

¹ **D.L. n. 201/2011 - Art. 24, comma 25.**

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

- a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Ciò premesso, ed in ordine alla questione sottoposta (invero non del tutto chiara nella sua formulazione), non pare che la sentenza n. 70/2015 possa avere alcuna specifica refluenza sulla fattispecie rappresentata.

Infatti, l'aumento per le indennità previste dalla l.r. n. 42/75, in misura percentuale pari all'incremento dell'indice ISTAT, con decorrenza dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della legge n. 23/1991, e successivamente dal 1° gennaio di ogni anno, è limitato, come visto, ad un massimo di tre anni.

Inoltre, tale incremento, a seguito dell'accordo sindacale 8 marzo 2000, e di successivi accordi conciliativi (quest'ultimi non allegati alla richiesta di parere in esame) è stato applicato a tutto il personale RESAIS, per il periodo previsto dalla citata legge n. 23/91, anche al fine di porre fine a tutto *“il contenzioso pendente avverso l'Ente minerario siciliano e/o l'Assessorato regionale all'Industria”*, con rinuncia da parte degli interessati *“a qualsiasi ulteriore pretesa e/o rivendicazione sulla materia, nonché all'eventuale contenzioso in essere”*.

Si tratta, in altri termini, di un adeguamento agli indici ISTAT dell'indennità di prepensionamento, limitato nel tempo (periodo 1991/1993), secondo la previsione di una normativa speciale di settore, già riconosciuto (e verosimilmente corrisposto) pure in base a successivi accordi sindacali e conciliativi.

La norma ritenuta costituzionalmente illegittima riguarda invece trattamenti ordinari pensionistici, diversi dalla indennità di prepensionamento in esame, ai quali (a seguito della decisione della Consulta) verrà assicurata, nei termini e limiti sopra esposti, la rivalutazione automatica.

Peraltro ininfluente appare il richiamo al blocco dei rinnovi contrattuali e al congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale, istituiti questi ultimi relativi al trattamento stipendiale, e non già al trattamento di quiescenza, e regolati da disposizioni normative diverse (D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010) rispetto a quelle esaminate dalla Consulta.


Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. A. Di Salvo – Avv. G. Amico)



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

